

**DECRETO DELLA SINDACA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 271 - 16127/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI PARELLA - VARIANTE PARZIALE N. 8/2016 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

LA SINDACA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Premesso che per il Comune di Parella:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 137-37960 del 16/10/1984, successivamente modificato con le Varianti strutturali approvate con D.G.R. n. 53-31994 del 31/01/1994 e n. 22-01473 del 11/02/2011;
- sono state approvate complessivamente n. 5 Varianti Parziali al P.R.G.I., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 20 del 18 maggio 2016, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8/2016 al P.R.G.I. vigente, ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 8 giugno 2016 (pervenuto in data 13/06/2016), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP 024/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 502 abitanti al 1971, 476 abitanti al 1981, 484 abitanti al 1991, 468 abitanti nel 2001 e 468 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in modesto decremento, pari al -7,3%;
- superficie territoriale di 269 ettari di collina, dei quali: 142 ettari con pendenze inferiori al 5%, 69 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 58 ettari con pendenze superiori

- al 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano 139 ettari in Classe II[^], pari a circa il 52% del territorio comunale ed inoltre, si evidenziano 95 ettari di aree boscate;
- è ricompreso nella **zona omogenea 9 "Eporediese"** della Città Metropolitana di Torino, costituita da 58 Comuni, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
 - è compreso nell'Ambito 24 di approfondimento sovracomunale di "*Ivrea*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
 - il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 delle N.d.A. non comprende il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana e non lo individua tra quelli con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
 - sistema produttivo: il PTC2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. non individua ambiti produttivi di livello 1 o 2;
 - il centro storico è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, di tipo D;
 - infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla Pedemontana S.P. n. 565 di Castellamonte e dalle Strade Provinciali n. 63 di Collettero Giacosa e n. 222 di Castellamonte;
 - assetto idrogeologico del territorio: è interessato dalle acque pubbliche del Torrente Chiusella;
 - tutela ambientale: si evidenziano, dal PTC2, 121 ettari di fasce perfluviali e 26 ettari di Corridoi di connessione ecologica;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20 del 18 maggio 2016 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8/2016, in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, si rende necessario al fine di apportare alcune modeste variazioni relative all'ambito del Castello di Parella, in corso di recupero conservativo ed edilizio per finalità ricettive e produttive.

Le modifiche proposte sono di seguito riportate:

a) area "*Rr2*" **per la parte esterna** al vincolo monumentale del castello di Parella:

- cambio tipo di intervento da "*restauro*" a "*ristrutturazione di tipo B*", come normata dall'art. 42 del P.R.G.I. vigente, per tutti gli edifici compresi;
- necessità di considerare in progetto una parziale ricomposizione volumetrica relativamente ad alcuni edifici rustici (tettoie aperte ed in parte chiuse) compresi nell'area;
- possibilità di realizzazione di manufatti di tipo tecnologico (cabina ENEL e centrali impiantistiche) esterni agli edifici, nel rispetto del contesto edilizio e paesaggistico;

b) lo stralcio dell'indicazione di "area boscata" relativa ad una porzione di area di pertinenza avente in precedenza destinazione a vivaio (come area a valle) in parte invasa da infestanti e/o elementi estranei alla destinazione originaria di parco agricolo del Castello;

La documentazione di Variante recepisce gli aggiornamenti alle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C. e delle Tavole di Piano; verifica altresì la compatibilità delle modifiche apportate con le condizioni di rischio idrogeologico e della zonizzazione acustica, non apportando, peraltro, la Variante stessa, variazioni alle classificazioni vigenti.

La documentazione allegata alla Variante verifica, altresì, la coerenza dell'intervento proposto con la pianificazione sovracomunale vigente;

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 20 del 18 maggio 2016 di adozione della Variante:

- **contiene** l'elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; (cfr: comma 5, articolo 17, L.R. 56/77);
- **non contiene il prospetto numerico** che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga; ..."; **il citato prospetto risulta altresì allegato alla documentazione;**

dato atto che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) l'Amministrazione Comunale ha trasmesso la documentazione ai soggetti con competenza ambientale (SCA);

dato atto che l'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale Strategica, costituito con Deliberazione Giunta dell'Unione delle Terre del Chiusella n. 9 del 23 maggio 2014, dall'analisi dei temi proposti dalla Variante e sulla scorta dei pareri degli Enti Competenti in materia ambientale, con nota prot. 1061 del 6 maggio 2016, ha espresso parere di **non assoggettabilità** alla Valutazione Strategica Ambientale;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b),

comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (**dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana di Torino**) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *"Tutela ed uso del suolo"*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *"...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati..."*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5, articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"*; comma 2, articolo 50 *"Difesa del Suolo"*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 27 luglio 2016;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 01.07.2016, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitanano;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8/2016 al P.R.G.I. vigente del Comune di Parella, adottato con deliberazione C.C. n. 20 del 18 maggio 2016, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto** che viene formulato il seguente rilievo formale:
<< il comma 7 dell'articolo 17, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. prevede " *...la deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e **un prospetto numerico** dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali complessivamente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga.*". **Tale prospetto risulta allegato alla documentazione di Variante**; è pertanto, necessario ai fini di ottemperare alla prescrizione normativa citata, che i dati in esso contenuti siano **riportati nella deliberazione di approvazione del Progetto Definitivo** della Variante;>>
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Parella per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 22/07/2016

La Sindaca della Città Metropolitana
(Chiara Appendino)